



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**

**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI DELLA RISTORAZIONE  
FORMIA (LT) - ITALY**

C.F. 81003890597

Via Gianola s.n.c. - ☎ 0771-725151 - Fax 0771-720150 - Convitto 0771-722125

Distretto n. 49

Membre de l'Association Européenne des Ecoles d'Hôtellerie et de Tourisme – Member of the Association of European Hotel and Tourism Schools



dal 1974-75

Prot. n. 7018/I.1

Sito: <http://www.alberghieroformia.it>

E-mail: [didattica@alberghieroformia.it](mailto:didattica@alberghieroformia.it) (didattica-alunni)

E-mail: [insegnanti@alberghieroformia.it](mailto:insegnanti@alberghieroformia.it) (Insegnanti)

E-mail: [direttoreseviz@alberghieroformia.it](mailto:direttoreseviz@alberghieroformia.it) (Direttore dei Servizi Amministrativi)

E-mail: [dirigentescolastico@alberghieroformia.it](mailto:dirigentescolastico@alberghieroformia.it) (Dirigente Scolastico)

Codici: scuola LTRH01000P - Cod. serale LTRH010504 - Convitto LTVC02000Q



Formia, 12 settembre 2020

## INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

**A seguito della emergenza da Covid-19 e del protocollo di sicurezza previsto per l'apertura delle scuole si è provveduto a modificare così come di seguito riportato gli articoli n. 18, n. 25, n. 26, n. 27, n. 28 e ad ampliare l'art 22 del regolamento d'istituto inserito nel PTOF e vigente a tutti gli effetti per tutti gli altri articoli di cui è costituito.**

### Premessa

- A. Non si può accedere all'edificio scolastico o a partecipare alle attività – didattiche o meno – organizzate dalla scuola in presenza di uno stato febbrile pari o superiore a 37,5 °, o di affezioni alle vie respiratorie (ad esempio, con tosse) o comunque di sintomi riconducibili al COVID 19.
- B. Non si può accedere all'edificio scolastico o a partecipare alle attività – didattiche o meno – organizzate dalla scuola qualora si sia stato in quarantena negli ultimi 14 giorni, o qualora negli ultimi 14 giorni si siano avuti contatti con persone positivi (qualora se ne sia a conoscenza).
- C. Per accedere all'edificio scolastico bisogna utilizzare la mascherina.

### Art. 18 INGRESSO A SCUOLA DEGLI STUDENTI

Studenti del biennio ingresso alle ore 8.15

Studenti del triennio ingresso alle ore 9.00

L'ingresso è consentito non oltre il regolare inizio delle lezioni previsto per le ore 8,15 per le classi del biennio e per le ore 9,00 per quelle del triennio. L'entrata oltre tale orario, durante la prima ora e comunque entro dieci minuti dal suo inizio, sarà possibile per gli studenti che, dopo aver effettuato, l'accesso a scuola da uno dei varchi all'uopo predisposti, previa misurazione della temperatura corporea, si recheranno direttamente in classe seguendo il percorso indicato.

Il docente in servizio annoterà l'orario di ingresso dell'alunno e ne consentirà l'accesso in aula previa dichiarazione dello stesso in merito all'osservanza di tutte le disposizioni previste.

Ove tale ritardo dovesse ripetersi per più di cinque volte, l'alunno andrà incontro alla sanzione disciplinare dell'ammonizione scritta con conseguente abbassamento del voto di condotta.

Alle ore 8,30 per le classi del biennio ed alle ore 9,15 per le classi del triennio il cancello di accesso all'Istituto verrà chiuso.

L'entrata oltre tale orario, sarà concessa per un numero massimo di tre volte, per motivate e certificate cause, salvo deroghe opportunamente documentate.

L'alunno in ritardo (breve o in seconda ora) accederà direttamente in classe previa presentazione di giustificica scritta annotata negli appositi spazi del libretto personale. In caso di superamento del limite di tali ritardi verrà comminato allo studente un giorno di sospensione senza obbligo di frequenza e riduzione del voto di condotta.

Ogni classe avrà la sua aula che sarà sempre la stessa per tutto l'anno scolastico 2020-2021.

***Prima di entrare in aula sarà misurata la temperatura e consegnata una mascherina.***

Per raggiungere la propria aula si dovrà seguire il percorso indicato sulla cartellonistica.

Qualora l'alunno dovesse essere trovato dal personale scolastico fuori dal percorso indicato dalla cartellonistica, sarà sanzionato con la sospensione dall'attività scolastica per 1 giorno senza obbligo di frequenza. Tale infrazione comporta un voto di condotta non superiore a 7.

Se ci sarà reiterazione nella condotta, la sanzione si potrà ampliare fino a 7 giorni di sospensione senza obbligo di frequenza.

Il docente che si trova in classe notifica la mancanza sul registro di classe e informa i genitori, il coordinatore di classe per via brevis convoca il c.d.c e propone la sanzione che sarà approvata dal dirigente scolastico.

## **Art 22 bis USO DELLE STRUTTURE**

### **PERMANENZA IN AULA**

1. Nell'aula i banchi distanziati sono posizionati per rispettare gli standard di sicurezza. I banchi non si devono assolutamente spostare dalle indicazioni poste sul pavimento.
2. Il banco assegnato deve essere lo stesso durante l'attività scolastica giornaliera.
3. La mascherina potrà essere tolta solo quando lo studente ha raggiunto il suo posto in classe e in situazione di silenzio.
4. Per muoversi o spostarsi occorre indossare la mascherina.

Il non rispetto di queste regole (n.1,n.2,n.3,n.4) sarà rilevato attraverso un'annotazione scritta; il ripetersi del comportamento scorretto sarà oggetto di nota disciplinare. Si ridurrà il voto di condotta.

### **Art 25 USCITE DURANTE LE LEZIONI**

5. Quando si ha necessità di recarsi in bagno si chiede il permesso al docente che lo trascrive sul registro e lo comunicherà al personale addetto alla sanificazione.

Se lo studente che esce dall'aula per recarsi al bagno sfugge alla sorveglianza del collaboratore scolastico sarà sanzionato con la sospensione dall'attività scolastica per 1 giorno senza obbligo di frequenza. Tale infrazione comporta un voto di condotta non superiore a 7.

Se ci sarà reiterazione nella condotta, la sanzione si potrà ampliare fino a 7 giorni di sospensione senza obbligo di frequenza.

Il docente che si trova in classe notifica la mancanza sul registro di classe e informa i genitori, il coordinatore di classe per via brevis convoca il C.d.C e propone la sanzione che sarà approvata dal Dirigente Scolastico.

6. Per recarsi in laboratorio o in palestra occorre attendere il docente che accompagnerà gli alunni rispettando la distanza di sicurezza.

7. Nei laboratori di sala, cucina e ricevimento bisogna rispettare le regole specifiche.

Il non rispetto di queste regole (n.6 e n.7) sarà rilevato attraverso un'annotazione scritta; il ripetersi del comportamento scorretto sarà oggetto di nota disciplinare. Si ridurrà il voto di condotta.

#### **Art. 26 INTERVALLOe Art. 27 SERVIZIO BAR**

8. Per l'intervallo gli alunni si possono recare,accompagnati dai docenti, nei punti raccolta fuori della classe o rimanere nella stessa. Gli studenti non possono allontanarsi per nessun motivo dal gruppo classe. Per la lista dei panini ci sarà apposita circolare. L'accesso al bar agli alunni non è consentito, nel primo mese.

Intervallo biennio dalle ore 10.20 alle ore 10.30. Nei 10 minuti riservati all'intervallo delle classi prime e seconde è severamente vietato agli studenti delle classi terze, quarte e quinte uscire dalle proprie aule.

Intervallo triennio dalle ore 11.00 alle ore 11.10. Nei 10 minuti riservati all'intervallo delle classi terze, quarte e quinte è severamente vietato agli studenti delle classi prime e seconde uscire dalle proprie aule.

9. E'assolutamente vietato uscire dall'aula durante il cambio dei docenti.

Qualora l'alunno non rispetti le regole per svolgere l'intervallo o esca dall'aula al cambio del docente, sarà sanzionato con la sospensione dall'attività scolastica per 1 giorno senza obbligo di frequenza. Tale infrazione comporta un voto di condotta non superiore a 7.

Se ci sarà reiterazione nella condotta, la sanzione si potrà ampliare fino a 7 giorni di sospensione senza obbligo di frequenza.

Il docente che si trova in classe notifica la mancanza sul registro di classe e informa i genitori, il coordinatore di classe per via brevis convoca il C.d.C e propone la sanzione che sarà approvata dal Dirigente Scolastico.

#### **Art. 28 USCITA**

1. Al termine delle lezioni per uscire dall'edificio scolastico seguendo si seguirà il percorso indicato.

2. Non è consentito sostare nei pressi dell'uscita della scuola.

Qualora l'alunno dovesse essere trovato dal personale scolastico fuori dal percorso indicato dalla cartellonistica oppure sosta nei pressi dell'uscita della scuola sarà sanzionato con la sospensione dall'attività scolastica per 1 giorno senza obbligo di frequenza. Tale infrazione comporta un voto di condotta non superiore a 7.

Se ci sarà reiterazione nella condotta, la sanzione si potrà ampliare fino a 7 giorni di sospensione senza obbligo di frequenza.

Il docente dell'ultima ora notifica la mancanza sul registro di classe e informa i genitori, il coordinatore di classe per via brevis convoca il C.d.C e propone la sanzione che sarà approvata dal Dirigente Scolastico.

Deliberato nel Collegio docenti del 01e 10 settembre 2020

Deliberato nel Consiglio d'Istituto del 11 settembre 2020